



**OGGETTO: Regolamento degli Studenti a tempo parziale - aggiornamento**

**IL RETTORE**

- VISTO l'articolo 33 della Costituzione;
- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, comma 9 il quale dispone che le Università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile;
- VISTO il Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, adottato dal Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, concernente i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del Decreto 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTA la Legge 29 luglio 1991, n. 243 recante disposizioni in materia di Università non statali legalmente riconosciute;
- VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo;
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 contenente *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*.
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 contenente il *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTA la Legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'articolo 3 il quale stabilisce che lo Studente è tenuto al pagamento della tassa per il diritto allo studio a favore della Regione in cui l'Ateneo ha sede;
- VISTO il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, relativo all'Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
- VISTA la Legge 12 aprile 2022, n. 33, contenente *“Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”*;
- VISTO il Decreto Ministeriale 29 luglio 2022, n. 930 recante *“Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari”*;
- VISTO il Decreto Ministeriale 2 agosto 2022 recante *“Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario”*;
- VISTO il D.M. 2 maggio 2024, n. 639 recante la *“Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240”*
- VISTO il Decreto Ministeriale 6 dicembre 2024, n. 1835 con cui sono state definite le linee guida per l'offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d'indirizzo



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

	per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l'accreditamento;
RICHIAMATO	il vigente Regolamento degli Studenti a tempo parziale;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 27 febbraio 2025, n. 1 con cui l'Ateneo ha disposto una riorganizzazione strutturale, prevedendo la cessazione delle Facoltà e l'istituzione dei Dipartimenti;
RAVVISATA	la necessità di procedere ad una revisione del vigente Regolamento degli Studenti; a tempo parziale;
RICHIAMATA	la delibera del 25 settembre 2025 con cui il Senato Accademico ha espresso parere consultivo favorevole alle proposte di modifica presentate;
RICHIAMATA	la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 settembre 2025, ha approvato definitivamente le modifiche proposte, conferendo mandato al Rettore di procedere con l'emanazione del relativo provvedimento di emanazione del novellato Regolamento;
RICHIAMATO	il vigente Statuto di Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 277 del 26 novembre 2024;
RICHIAMATO	il Regolamento Generale di Ateneo;
RICHIAMATO	il Regolamento Didattico di Ateneo;
RICHIAMATO	il Codice Etico dell'Ateneo;
VALUTATO	ogni altro elemento opportuno;

## DECRETA

### Art. 1

È disposto l'aggiornamento del Regolamento degli Studenti a tempo parziale dell'Ateneo, il cui testo, allegato al presente Decreto, entra in vigore contestualmente alla data di emanazione di quest'ultimo sostituendo integralmente le versioni precedenti.

### Art. 2

Il presente Decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa Amministrazione e sottoposto alla ratifica dei competenti Organi Accademici nella prima seduta utile.

ROMA, 30 SETTEMBRE 2025



IL RETTORE  
PROF. MARCO ABATE

Firmato digitalmente  
da: Marco Abate  
Data: 30/09/2025  
11:47:14

Ricevuto originale firmato  
per la raccolta Decreti.  
Roma, 30.09.2025



**REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE**

**ALLEGATO AL D.R. 30 SETTEMBRE 2025, N. 2**

**Articolo 1**

**Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 7, lett. i) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e dell'art. 34, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo, si applica agli studenti di tutti i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi (di seguito anche "Ateneo" o "Unimarconi").

**Articolo 2**

**Accesso al regime di iscrizione a tempo parziale**

1. Lo Studente che non può assolvere all'impegno di studio secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno può presentare istanza di iscrizione a tempo parziale.

**Articolo 3**

**Durata e rinnovo dell'iscrizione a tempo parziale**

1. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad anni successivi, gli studenti di cui all'art. 1, possono presentare un'istanza volta a sottoscrivere un contratto formativo a tempo parziale per un biennio accademico. Al termine di ciascun biennio di iscrizione a tempo parziale, lo Studente può chiedere di rinnovare l'iscrizione a tempo parziale per un ulteriore biennio, purché il periodo complessivo di iscrizione a tempo parziale non sia superiore al doppio della durata normale del corso di studio a cui è iscritto, cioè non sia superiore a sei anni per le Lauree Triennali, quattro anni per le Lauree Magistrali e dieci anni per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico.
2. L'iscrizione al secondo anno di un biennio di iscrizione a tempo parziale non viene considerata nel computo dei rinnovi d'iscrizione che determinano quando uno Studente si considera fuori corso ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Regolamento degli Studenti.

**Articolo 4**

**Disciplina dei passaggi di Corso di studio in regime di tempo parziale**

1. Lo Studente con contratto formativo a tempo parziale può effettuare passaggi interni di Corso mantenendo l'iscrizione a tempo parziale, purché sia rispettato il limite al numero di anni di iscrizione a tempo parziale di cui all'art. 3, comma 1, relativamente al Corso di destinazione.

**Articolo 5**

**Durata normale del corso ai fini pensionistici**

1. L'opzione formulata per la scelta del regime di iscrizione a tempo parziale non modifica la "durata normale del Corso" per il riscatto degli anni di laurea ai fini pensionistici.

**Articolo 6**

**Impegni dello Studente**

1. L'iscrizione a tempo parziale comporta per lo Studente l'impegno a non acquisire più di 36 CFU per Anno Accademico.
2. L'iscrizione a tempo parziale è consentita una sola volta nel medesimo Anno Accademico.



### **Articolo 7**

#### **Contribuzione e passaggi di regime**

1. Lo Studente a tempo parziale è tenuto alla corresponsione del 50% della tassa di iscrizione fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione e al versamento della tassa regionale
2. Lo Studente a tempo parziale che non rispetta i limiti all'acquisizione di CFU indicati nell'art. 6, comma 1, passa automaticamente a tempo pieno e deve corrispondere la differenza della contribuzione rispetto al regime di tempo pieno.
3. Lo Studente a tempo parziale che consegue il titolo di studio nel primo anno di un biennio di iscrizione a tempo parziale, deve corrispondere la differenza della contribuzione rispetto al regime di tempo pieno.
4. Uno Studente a tempo parziale può chiedere il passaggio a tempo pieno solo nel primo anno di ciascun biennio di iscrizione consecutiva a tempo parziale, previo pagamento delle tasse relative al regime di tempo pieno.

### **Articolo 8**

#### **Approvazione ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto Rettorale, ed entra in vigore contestualmente alla sua emanazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento e, per le parti in cui è necessario, delle relative disposizioni di attuazione, fatta salva la vigenza di specifiche prescrizioni di normative comunitarie e statali relative a singoli Corsi di Studio, cessano di avere efficacia tutte le altre disposizioni regolamentari comunque in contrasto.